Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 18 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5, FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 18 MARZO 1971:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1970, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(1067)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 25 febbraio 1971, alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Oiuni Hosbaiar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Mongolia.

(2369)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 febbraio 1971, n. **50**.

Norme sulla navigazione da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate, rispettivamente, « imbarcazioni da diporto » se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate, e « navi da diporto » se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate.

E' imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario quella il cui rapporto tra superficie totale in metri quadrati e potenza del motore in cavalli è superiore a 2.

Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

Per potenza del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si intende la potenza massima di esercizio, come accertata e definita secondo le norme approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

CAPO II

COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 2.

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

Art. 3.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

Art. 4.

I soci degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono costruire, per conto proprio o degli enti ed associazioni cui appartengono, purchè non a fine di lucro, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate

Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente si osserva la norma di cui al primo comma dell'articolo 3.

CAPO III

ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 5.

Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonchè dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, per le imbarcazioni della navigazione marittima, e dalle direzioni compartimentali, dagli uffici provinciali e dagli ispettorati di porto della motorizzazione civile, per le imbarcazioni della navigazione interna.

Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di stazza del prototipo dell'imbarcazione stessa.

Art. 6.

Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali armate all'estero e destinate permanentemente alla navigazione in acque straniere, sono iscritte nei registri di cui al precedente articolo, tenuti dall'autorità consolare.

Art. 7.

Gli stranieri e le società estere possono ottenere l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5, purchè eleggano domicilio presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un ente od associazione nautica riconosciuti a norma dell'articolo 45.

Art. 8.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

a) nelle acque interne ed in quelle marittime entro tre miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime entro venti miglia dalla costa;

c) nelle acque marittime oltre venti miglia dalla costa.

La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici marittimi minori a ciò delegati, dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dagli uffici dipendenti.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo, e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli altri uffici marittimi minori a ciò delegati.

Art. 9.

La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 8 e conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile.

La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. Essa è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

Oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 10, ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 ed alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251 primo comma, 252, 253, 254, 265 primo comma e 257 del codice della navigazione.

Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge devono essere tenuti a bordo in originale. In navigazione nelle acque territoriali la licenza può essere tenuta in copia fotostatica autenticata dall'ufficio che ne rilasciato l'originale, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, fermo restando l'obbligo di presentare l'originale alla competente autorità marittima e della navigazione interna che ne faccia richiesta.

Art. 10.

L'autorizzazione a recarsi all'estero è rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed è annotata sulla licenza di cui all'articolo 8.

Essa ha durata biennale ed è regolata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 11.

Le imbarcazioni e le navi da diporto sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio e dal numero di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che dovrà essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o zona della navigazione interna.

Art. 12.

L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8, lettere *a*) e *b*), è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, ovvero dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile o uffici dipendenti, previa visita di accertamento effettuata con la osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale.

Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subìti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Art. 13.

I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono egualmente esclusi dall'obbligo richiamato al comma precedente le lance, le lancette, i canotti pneumatici nonchè le altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a 5 metri, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli o di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa, mentre quelli di cui al secondo comma possono navigare entro il limite di tre miglia.

E' in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo comma e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione.

Art. 14.

In occasione di manifestazioni sportive e relativi allenamenti, le imbarcazioni da diporto ammesse a parteciparvi dalla Federazione italiana della vela o dalla Federazione italiana motonautica possono essere autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne, anche se sprovviste della licenza di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Art. 15.

I motori amovibili di qualsiasi potenza, da applicare alle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima ed a quella interna, sono soggetti a collaudo da parte delle competenti autorità.

In occasione del collaudo sono accertate la potenza massima di esercizio e quella fiscale.

I dati relativi agli accertamenti di cui al comma precedente sono annotati nel certificato per l'uso del motore.

Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 16.

Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima.

Art. 17.

Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a 40 giorni.

CAPO IV

COMANDO E CONDOTTA DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Art. 18.

Non è richiesta alcuna abilitazione per comandare o condurre:

a) i natanti e le imbarcazioni di cui all'articolo 13 e, in genere, le imbarcazioni a remi;

b) le imbarcazioni di stazza lorda fino a 3 tonnellate purchè non provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per navigazione entro 3 miglia dalla costa, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18;

c) le imbarcazioni da diporto a vela di stazza lorda fino a 3 tonnellate, entro i limiti consentiti alle navi costiere, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18, o entro le 3 miglia, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 14.

In occasione di regate e relativi allenamenti organizzati dalla Federazione italiana della vela o dai circoli nautici velici da questa riconosciuti, il limite di 3 tonnellate per le imbarcazioni da diporto a vela è elevato a 25. In tale caso la navigazione è consentita anche oltre i limiti della navigazione costiera.

Art. 19.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo non si possono comandare o condurre imbarcazioni o navi da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o della navigazione interna, possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti della abilitazione prevista dai rispettivi titoli.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.

Art. 20.

Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 21.

I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonchè dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b*) e *d*), nonchè quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 20 nonchè per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto.

Art. 22.

Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorità marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20.

Le modalità per il rilascio delle patenti di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 23.

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.

Art. 24.

Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonchè coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonchè dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Art. 25.

Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità.

Art. 26.

L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze.

Art. 27.

Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.

Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto.

Art. 28.

Gli ufficiali di vascello, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e gli ufficiali della guardia di finanza in attività di servizio qualificati comandanti di unità navali, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici e portuali ed i sottufficiali delle categorie di nocchiere e nocchiere di porto, nonchè i sottufficiali del contingente di mare dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza qualificati nocchieri abilitati al comando ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco padroni di barca, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20, lettere *c*) e *d*) se abbiano compiuto almeno 24 mesi di imbarco.

Art. 29.

Il Ministro per la marina mercantile e quello per i trasporti e l'aviazione civile possono disporre, in ogni tempo, con decreto interministeriale, revisioni generali o parziali delle patenti.

Art. 30.

La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31.

Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Art. 32.

La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.

CAPO V

COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 33.

L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio nonchè il numero massimo delle persone trasportabili.

Art. 34.

Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35.

I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.

I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 36.

Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.

I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 38.

Gli stranieri muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equivalente dallo Stato di appartenenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti dell'abilitazione medesima.

Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39.

Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

Art. 40.

Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente per l'accertata infrazione.

Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

CAPO VII

REGIME TRIBUTARIO

Art. 41.

Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle

concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

190-*bis*. — Abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione.

a) con licenza:

1) per imbarcazioni da diporto, tassa dovuta lire 3.000;

2) per navi da diporto, tassa dovuta lire 20.000;

b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:

per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.

190-*ter* - Certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500.

Art. 42.

Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

195.5 — Rilascio e vidimazione di patenti:

a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:

tassa di rilascio lire 5.000;

b) per il comando di navi da diporto:

tassa di rilascio lire 10.000;

tassa di vidimazione lire 3.000.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tabella *A* allegata al testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Art. 52. — (*Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto*).

L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

Art. 44.

Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

I diritti ed i compensi previsti dalla tabella *D* ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/*A*, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 45.

Le disposizioni e le modalità necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 46.

Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.

Ai natanti da diporto indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione.

Art. 47.

La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.

Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice.

Art. 48.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.

La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Art. 49.

Su tutte le imbarcazioni da diporto a vela od a motore di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme che saranno stabilite dall'autorità competente.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'articolo 213 del codice della navigazione, può conseguire l'abilita-

zione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

Art. 51.

L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.

Art. 52.

Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Art. 54.

Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 55.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MANNIRONI — REALE — PRETI — TANASSI — VIGLIANESI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA DEI TRIBUTI PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO

	Tassa
1. — Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni	5.000
2. — Visite di accertamento e stazzatura navi	10.000
3. — Ristazzatura imbarcazioni e navi	2.000
4. — Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni	3.000
5. — Visite periodiche ed occasionali navi	5.000
6. — Omologazione prototipi navi e imbarcazioni e rilascio certificazioni di collaudo	50.000
7. — Collaudo prototipi motori e rilascio di certificazioni di collaudo e potenza	50.000
8. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni	2.000
9. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi	5.000
10. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di motori	3.000
11. — Iscrizione nei registri di navi e imbarcazioni (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento)	1.000
12. — Rinnovo licenze	1.000
13. — Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonchè iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
14. — Rilascio duplicati	1.000
15. — Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione	1.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 51.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Napoli.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 21 aprile 1967, integrato con dichiarazioni 11 marzo 1968 e 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, ai Colli Aminei della città di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 52.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, n. 733, concernente la nuova denominazione dell'Istituto delle suore mantellate serve di Maria Addolorata, con sede in Bologna.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la nuova denominazione assunta dall'Istituto delle suore mantellate serve di Maria Addolorata, indicata erroneamente nel decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, n. 733, come « Congregazione delle suore serve di Maria Galeazza », viene rettificata in « Congregazione delle suore serve di Maria *di* Galeazza ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1970.

Prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943 col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1964 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi per le inserzioni, gli abbonamenti e le vendite del suddetto Foglio;

Ritenuta la necessità di modificare tali prezzi, nonchè la percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 i prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

il prezzo delle inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale è di	L.	315
abbonamento annuo	»	8.000
abbonamento semestrale	»	4.500
abbonamento trimestrale	»	2.500
fascicolo separato	»	100

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'art. 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso « a forfait » per le spese dei locali, d'illuminazione e stipendi al personale, nonchè per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 32 % delle riscossioni effettuate durante ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 186

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Determinazione del rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 3659 in data 3 febbraio 1971, nella quale viene determinato in 139 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1970;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 139 (centotrentanove) per il periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1970.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 131

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 5 del 3 marzo 1968 del comune di Pertica Bassa e n. 31 del 26 maggio 1968 del comune di Pertica Alta, con le quali i suddetti comuni hanno chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione tra le provinciali della strada « Forno d'Ono-Livemmo »;

Vista la delibera n. 55-22/7/69 del 28 ottobre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Brescia si è pronunciata negativamente in proposito;

Visto il voto 10 marzo 1970, n. 323, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Brescia, interpellata nuovamente, con delibera 12 ottobre 1970, n. 22/70, ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Forno d'Ono-Livemmo », dell'estesa di km. 6 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1966 con cui venne nominato il collegio sindacale dell'Ente sopracitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, è composto come segue:

Fauci dott. Giuseppe, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, presidente;

Passeggia avv. Giovanni, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Serafino rag. Silvano, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Musacchia dott. Celestino, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

Fiumara dott. Antonino, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971.

Il Ministro: PICCOLI

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Approvazione di una clausola speciale di polizza relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale di polizza relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la suddetta clausola speciale di polizza;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una clausola speciale di polizza relativa alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste:

Tariffa 10 cr, relativa all'assicurazione con visita medica a premio annuo crescente del 5 % dal 2° anno di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 18 gennaio 1971).

Roma, addì 2 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Considerato che col 31 dicembre 1970 è scaduto il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 1968 e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1971-73;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma, per il triennio 1971-73, è costituito come segue:

Revisori effettivi:

Caruso dott. Leonardo, per la Corte dei conti;

D'Aprile dott. Manlio, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Riccardi dott. Angelo, per il Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Visconti dott. Gennaro, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cozzoli dott. Saverio, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita in L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560; 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 24 agosto 1957, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è stata integrata da un rappresentante del settore del credito e delle assicurazioni;

Vista la deliberazione 17 luglio 1970, n. 705, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio con l'estero, particolarmente importante nella economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, dalla legge 28 dicembre 1956 e dal citato decreto interministeriale 24 agosto 1957.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Determinazione del contributo dovuto per l'assistenza malattia dai coloni e dai mezzadri pensionati, per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per la assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1970 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1969, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1970;

Decreta:

Per l'anno 1970 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1969.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola speciale di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola speciale di polizza;

Viste la relazione tecnica e la suddetta clausola allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la relativa clausola speciale di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste:

Tariffa 10 cr 4 %, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo crescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 5 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Golia Ermenegildo, con sede in Villafranca di Verona, via V. Emanuele, n. 142, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 21-VR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(2539)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 41451 del 23 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione commissariale n. 304 dell'11 febbraio 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della palestra ed officina per l'istituto professionale di Stato in comune di Massa località Poggioletto.

L'area prescelta dall'amministrazione comunale interessata di proprietà del comune di Massa della superficie complessiva di mq. 4406 risulta distinta al catasto terreni alla sezione *C*, mappali numeri 2815, 2814, 2817, 2818 e 2792.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(943)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Fano

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1971, n. 770, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fano per i comprensori Orti Garibaldi e Poderino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2542)

Variante al piano di zona del comune di Piacenza

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, n. 19, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Piacenza per il 7° comprensorio di via Damiani.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167.

(2543)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 305, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona compresa tra via Novara, piazza Amati, via Chinotto, via delle Forze Armate, via Olivieri, via F.lli Zola, il prolungamento di via Cacciatori e le vie Postumia, Quarto Cagnino e S. Giusto.

Copia di tale decreto sarà depositato a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(2541)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Malcesine

Con decreto 6 novembre 1970, n. 553, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione dell'area di sedime di un fabbricato urbano nel comune di Malcesine (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VI, sezione *A*, mappale 998, della superficie di mq. 47 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 giugno 1965, in scala 1:1000 con allegata relazione tecnico estimativa 30 gennaio 1968 dell'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2499)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso in comune di Cartoceto

Con decreto 28 gennaio 1971, n. 787, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Metauro, in comune di Cartoceto (Pesaro), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23 mappali 157 (mq. 1460); 158 (mq. 13.740); 160 (mq. 20.500) e 161 (mq. 1360) della superficie complessiva di mq. 37.060 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 ottobre 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2563)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Varianti al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 48553, del 5 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 9 marzo 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con deliberazione 6 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 1680 riportata al foglio n. 15, sezione Soccavo-Ponticelli, part. 1-*D*, particella 615.

(2674)

Con decreto provveditoriale n. 48552, del 5 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 9 marzo 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con deliberazione 6 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 3000 circa riportata al foglio n. 4, sezione Soccavo, particella 217, partita 1187.

(2675)

Con decreto provveditoriale n. 48549, del 5 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 9 marzo 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 6 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 2020 riportata al foglio n. 8, sezione Soccavo, part. 1231, particella 20.

(2676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nuova delimitazione dei comprensori del consorzio per la bonifica della Capitanata e del consorzio di bonifica montana del Gargano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1971 al registro n. 3, foglio n. 202, è stata disposta una nuova delimitazione dei comprensori del consorzio per la bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, e del consorzio di bonifica montana del Gargano, con sede in San Marco in Lamis (Foggia).

(2619)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 25 febbraio 1971 viene prorogata, fino al 30 giugno 1971, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale del 26 gennaio 1970 e con quelli dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Con lo stesso decreto viene altresì fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 dello stesso codice.

(2620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1971, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.935.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805)

Autorizzazione al comune di S. Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1971, il comune di S. Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.258.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo econonomico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2808)

Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1971, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1971, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.714.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2810)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.859.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.691.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.656.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2813)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.115.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.435.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2815)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 dicembre 1970 al 10 dicembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2451/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(*a*) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(*b*) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(*a*) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	9,002 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,425 (*b*)
	(*b*) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,168 (*b*)
	(II) altro:	
	(*a*) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (*b*)
	(*b*) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	15,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2281)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,43	622,45	622,32	622,45	622,40	622,43	622,45	622,45	622,43	622,45
Dollaro canadese	619 —	619,20	619,50	619,20	618,90	619 —	619,45	619,20	619 —	619 —
Franco svizzero	144,76	144,80	144,79	144,795	144,70	144,75	144,77	144,795	144,76	144,80
Corona danese	83,24	83,26	83,26	83,225	83,20	83,25	83,255	83,225	83,24	83,25
Corona norvegese	87,21	87,26	87,22	87,22	87,15	87,20	87,185	87,22	87,21	87,25
Corona svedese	120,59	120,62	120,60	120,605	120,50	120,58	120,605	120,605	120,59	120,60
Fiorino olandese	173,09	173,13	173,10	173,145	173,10	173,08	173,11	173,145	173,09	173,10
Franco belga	12,54	12,542	12,5425	12,5420	12,54	12,54	12,5420	12,5420	12,54	12,54
Franco francese	112,81	112,85	112,85	112,82	112,80	112,80	112,85	112,82	112,81	112,82
Lira sterlina	1505,55	1505,50	1504,50	1505 —	1505 —	1505,55	1505 —	1505 —	1505,55	1505,30
Marco germanico	171,31	171,40	171,35	171,35	171,325	171,30	171,365	171,35	171,31	171,35
Scellino austriaco	24,06	24,07	24,075	24,075	24,10	24,06	24,0775	24,075	24,06	24,045
Escudo portoghese	21,86	21,87	21,87	21,86	21,90	21,85	21,87	21,86	21,86	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,9455	8,95	8,94	8,947	8,9455	8,94	8,96

Media dei titoli del 17 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	95,325
» 5 % (Beni esteri)	91,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 17 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,45
Dollaro canadese	619,325
Franco svizzero	144,782
Corona danese	83,24
Corona norvegese	87,202
Corona svedese	120,605
Fiorino olandese	173,127
Franco belga	12,542
Franco francese	112,835
Lira sterlina	1505 —
Marco germanico	171,357
Scellino austriaco	24,076
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	8,946

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di venticinque società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 92 in data 19 gennaio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Coop S. Martino - Soc. coop. a r. l. », S. Martino di Codroipo.

2) Soc. coop. « Concordia », Cervignano del Friuli.

3) Soc. coop. agricola « Bernadia » a r. l., Chialminis di Nimis.

4) Soc. coop. « La Edificatrice », Aquileia.

5) « Stalla sociale cooperativa di Montenars, soc. coop. a r. l. », Montenars.

6) « Casa Rossa tra sottufficiali e guardie di P.S. », Gorizia.

7) « Edificatrice edil-Acli - Soc. coop. a r. l. », Gorizia.

8) « Alleanza delle cooperative di consumo », Trieste.

9) « Coop. delle lavoratrici del porto di Trieste », a r. l., Trieste.

10) « Nuova cooperativa edilizia cooperazione artigiana », Trieste.

11) « Coop. di navigazione Triestina fra marittimi » a r. l., Trieste.

12) Soc. an. coop. fra marittimi per lavori manutenzione « Lavoro marittimo », Trieste.

13) « Consorzio produttori latte di Trieste e Gorizia », Trieste.

14) Soc. an. « Cooperativa combattenti generale Petitti di Roreto », Trieste.

15) Soc. an. « Cooperativa per la lavorazione della pietra, pietra artificiale e lavori affini », Trieste.

16) « Cooperativa caricatori e scaricatori del mercato ortofrutticolo », Trieste.

17) « Fiorenza » Soc. coop. a r.l., Trieste.

18) Soc. coop. di produzione e lavoro fra il personale dello stabilimento Kozmann a r. l., Trieste.

19) « Cooperativa popolare tra pescatori » Soc. coop. a r. l., Aurisina (Trieste).

20) « Coop. tra braccianti per il carico e lo scarico di farine, cereali ed alimentari in genere » a r. l., Trieste.

21) « Cooperativa edilizia Muggesana » C. E. M., Muggia (Trieste).

22) « Artigiana operaia di Sgonico », Sgonico (Trieste).

23) « Cooperativa mutua edilizia fra dipendenti della Cassa di risparmio di Trieste a r. l. », Trieste.

24) « Braccianti di Aurisina e S. Giovanni del Timavo » - Soc. coop. a r. l., Aurisina (Trieste).

25) « Cooperativa di consumo fra operai ed agricoltori in Sales » a r. l., Sgonico (Trieste).

(2568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 21 dicembre 1970, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettore centrale per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero di posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie di insegnamento a fianco di ciascun concorso specificate, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale:

Numero dei posti messi a concorso	Materie e gruppi di materie d'insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
2	Lettere italiane negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale.
2	Lettere latine e greche negli istituti statali d'istruzione classica.
2	Lettere italiane e storia negli istituti tecnici.
2	Lingua e letteratura francese, di cui: *uno* nelle scuole medie statali; *uno* nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria non statali.
5	Lingua e letteratura inglese, di cui: *due* nelle scuole medie statali; *uno* nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria non statali; *uno* negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale; *uno* negli istituti professionali.
4	Lingua e letteratura tedesca, di cui: *uno* negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale; *uno* negli istituti tecnici; *uno* negli istituti professionali; *uno* nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria non statali.
5	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie statali.
2	Matematica e fisica negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale.
1	Matematica e fisica negli istituti professionali.
1	Matematica e fisica negli istituti d'istruzione secondaria non statali.
1	Matematica applicata (elaboratori elettronici) negli istituti tecnici.
3	Educazione artistica, di cui: *due* nelle scuole medie statali; *uno* nelle scuole medie non statali.
1	Educazione musicale nelle scuole medie statali.
2	Scienze naturali, di cui: *uno* negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale; *uno* negli istituti d'istruzione secondaria non statali.
1	Chimica negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale.
1	Chimica negli istituti tecnici.
1	Chimica industriale e impianti chimici negli istituti tecnici.
1	Chimica industriale negli istituti professionali.
1	Tecnologia meccanica e laboratorio, disegno tecnico negli istituti tecnici.
1	Tecnologia meccanica e laboratorio, disegno professionale negli istituti professionali.
1	Elettrotecnica e elettronica negli istituti tecnici.
1	Elettronica negli istituti professionali.
1	Materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici.
1	Fisica negli istituti tecnici.
1	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio, analisi e composizione dei tessuti negli istituti tecnici.
1	Meccanica e macchine termoelettriche negli istituti tecnici.
2	Ragioneria, computisteria e tecnica commerciale, di cui: *uno* negli istituti tecnici statali; *uno* negli istituti tecnici non statali.
1	Agronomia, patologia vegetale, entomologia agraria negli istituti tecnici.
1	Topografia e disegno topografico negli istituti tecnici.
1	Cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali.
1	Tecnica professionale, alberghiera e turistica negli istituti professionali.
2	Materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali.
1	Agricoltura generica negli istituti professionali.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole d'istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) funzionari dei ruoli delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o di provveditore agli studi. Possono partecipare ai concorsi medesimi anche gli impiegati dei ruoli delle indicate carriere, con la qualifica, da almeno tre anni, di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione III) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita od il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimenti di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi e, per i candidati indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 2, dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale d'istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2) e dalla competente direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di divisione o di direttore di sezione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, di provveditore o di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera *c*);

3) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome dei candidati e stampigliata la dizione «Concorso per ispettori centrali».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e saranno composte come segue: tre professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette commissioni sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

Le commissioni medesime stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportuna tabella.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale e artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti sui trentacinque a disposizione delle commissioni.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione delle commissioni.

A parità di merito saranno soltanto applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomi-

na stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione II), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata, a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera d'invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

C) diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 500.

L'autenticazione della copia del titolo può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o presso il quale è depositato l'originale stesso o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1971
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 190

(2746)

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1969.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 187, con il quale sono stati stabiliti le materie tecniche ed i gruppi di materie tecniche relative agli istituti professionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla 3ª ed alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *D*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso.	
	per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO		
(*Insegnanti*)		
1. Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	—	1
2. Tecnologia e disegno relativo per disegnatori particolaristici	—	1
3. Cultura generale ed educazione civica . .	1	—
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
4. Per gli impianti elettrici	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO		
(*Insegnanti*)		
5. Cultura generale ed educazione civica .	1	1
6. Materie tecniche commerciali . .	2	6
7. Materie di cultura tecnica ed economica	—	1
8. Lingua straniera (tedesco) . . .	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI		
(*Insegnanti*)		
9. Lingua straniera (francese)	1	—
ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI		
(*Insegnanti*)		
10. Cultura generale ed educazione civica . .	1	
SCUOLA TECNICA AGRARIA		
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
11. Esercitazioni pratiche agrarie	—	1
SCUOLA TECNICA COMMERCIALE		
(*Insegnanti*)		
12. Matematica e computisteria	—	1
SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE		
(*Insegnanti*)		
13. Meccanica macchine e disegno professionale	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio)

Ai concorsi per esame e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio.

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1966/67, 1967/68 e 1968/69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1968. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relativo agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1969, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1966-67 - 1967-68 - 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, previste per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1969 o nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esame.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nalla graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta ai concorrenti che abbiano maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami o titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 500 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione professionale - Divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1969 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831 o dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1969;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 500 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969 debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1968 per i posti disponibili al 1° ottobre 1968, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, Parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreto dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1969, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 500 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 500 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1970
Registro n. 119, foglio n. 259

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e la prova di esame.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (Scritta, grafica o pratica)
1. Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Tecnologia e disegno relativo per congegnatore meccanico	Professori di tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
Tecnologia e disegno relativo per disegnatori particolaristici	Professori di tecnologia e disegno relativo per disegnatori particolaristici degli istituti professionali.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
Cultura generale ed educazione civica	Professori di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
Impianti elettrici	Insegnanti tecnico-pratici per gli impianti elettrici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.	Prova pratica: Inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione.
2. Istituti professionali alberghieri:		
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*: francese	Professori di lingua francese degli istituti professionali alberghieri.	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo della lingua straniera cui si riferisce il concorso.
3. Istituti professionali femminili:		
Cultura generale ed educazione civica	Professori di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali femminili.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
4. Istituti professionali per il commercio:		
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali per il commercio.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*: tedesco . . .	Insegnanti di francese negli istituti professionali per il commercio.	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo della lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali negli istituti professionali per il commercio.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
Materie di cultura tecnica ed economica	Insegnanti di materie di cultura tecnica ed economica degli istituti professionali per il commercio.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
5. Scuola tecnica agraria:		
Esercitazioni pratiche agrarie	Insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche agrarie.	Prova pratica: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
6. Scuola tecnica commerciale:		
Matematica e computisteria .	Insegnanti di matematica e computisteria delle scuole tecniche commerciali.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo alle materie costituenti la cattedra.
7. Scuola tecnica industriale:		
Meccanica macchine e disegno professionale	Insegnanti di meccanica macchine e disegno professionale.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo alle materie costituenti la cattedra.

(2493)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione giudicatrice degli esami nazionali di idoneità a primario di dietetica, nominata con proprio decreto in data 24 giugno 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Gerlini Feliciano, nato a Roma il 2 marzo 1926 punti 96 su 100
Pisano Luigi, nato a Venezia il 18 aprile 1932 » 90 »
Rinetti Manlio, nato ad Alessandria il 1° gennaio 1929 » 80 »
Balzola Franco, nato a Torino il 7 maggio 1929 » 78 »
Bonomolo Antonio, nato a Trapani l'8 gennaio 1931 » 78 »
Bertamino Vittorio, nato a Genova il 18 ottobre 1922 » 76 »
Rossini Piero, nato ad Attigliano il 2 dicembre 1921 » 76 »
Cioffi Luigi, nato a Napoli il 1° aprile 1928 » 74 »
Billi Giancarlo, nato a Bentivoglio il 7 agosto 1922 » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2632)

Graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per l'anno 1970;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice degli esami regionali di idoneità ad aiuto di dietetica, nominata con proprio decreto in data 24 giugno 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Maria Antonia Fusco, nata a Verona il 9 aprile 1940 . . . . punti 100 su 100
Emanuele Djalma Vitali, nato a Ravenna il 26 novembre 1924 . . . . » 95 »
Giancarlo Billi, nato a Bentivoglio (Bologna) il 7 agosto 1922 . . . . . . » 92 »
Gino Marozzi, nato a Roma il 2 agosto 1931 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2631)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10261, in data 6 novembre 1970, con cui venne costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.15.C/7 del Ministero della sanità, in data 1° marzo 1971, con cui, in sostituzione del rag. Vittorio Senise, impedito, viene designato a presiedere la predetta commissione il dott. Guido Coletta, ispettore generale amministrativo dello stesso Ministero;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica del citato decreto;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guido Coletta, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969, in sostituzione del rag. Vittorio Senise, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorni consecutivi esso sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 3 marzo 1971

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(2652)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.